



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Roma, 11.05.2018

Protocollo: 53762 /R.U.

Al CO.S.P.
Segreteria Generale Nazionale
segretariogeneralecoosp@gmail.com

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: Segnalazione per errata decurtazione su 13^a mensilità 2017, personale ex CRI.

Si fa riferimento alla nota prot. 4126 del 16 aprile 2018 con la quale codesta Segreteria ha segnalato l'errata decurtazione che sarebbe stata effettuata sulla tredicesima mensilità del personale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana già proveniente dal soppresso Corpo Militare della CRI transitato, tra le altre Amministrazioni, anche a questa Agenzia.

Con la presente si chiarisce che non ha pregio la doglianza sul mancato inserimento dell'importo dell'indennità di Ente percepita presso la CRI nella quota di tredicesima mensilità relativa all'assegno personale riassorbibile per i motivi che seguono.

Nella determinazione dell'inquadramento economico del suddetto personale in via preliminare sono stati attribuiti lo stipendio tabellare e l'indennità di Agenzia previsti dal CCNL del Comparto Agenzie Fiscali all'epoca vigente e si è poi provveduto alla rideterminazione degli assegni personali in godimento presso l'Ente di provenienza.

In particolare, alcuni dipendenti avevano in godimento, come certificato dal Dipartimento Risorse Umane dell'ESACRI con le schede nominative di inquadramento economico trasmesse nelle varie fasi di mobilità, un assegno personale riassorbibile, corrisposto per tredici mensilità (aumentato esclusivamente per la tredicesima mensilità dell'importo dell'indennità di Ente in quanto quest'ultima è corrisposta su dodici mensilità), attribuito ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

L'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che *“il personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita (...), senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente (...). Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi”*.

Tenuto conto che il successivo articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ulteriormente modificato dall'art. 19, co. 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, prevede che *“al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente (...) assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, terzo periodo”*, si è provveduto all'attribuzione dell'assegno personale già in godimento, previo parziale riassorbimento dovuto all'incremento della retribuzione fissa e continuativa complessiva avvenuto con l'attribuzione del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. relativo al personale non dirigenziale del comparto Agenzie Fiscali vigente al momento dell'inquadramento del personale trasferito.

L'importo dell'assegno così calcolato viene corrisposto al personale interessato in tredici quote di uguale importo, evitando quindi una indebita corresponsione di ratei di indennità di amministrazione sulla tredicesima mensilità. Ciò non ha affatto mutato *in peius* il trattamento economico complessivo spettante al predetto personale.

A dimostrazione di ciò si invia il prospetto predisposto a titolo esemplificativo per un dipendente inquadrato nella seconda Area fascia economica F4 dal 1° gennaio 2017.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti necessari.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Emanuele Ceglie

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93